

ALLEGATO ALLA  DELIBERA  
 DETERMINA  
N° ..... 55 D.D. 30.12.2020

**Relazione sullo stato di attuazione**  
**della razionalizzazione periodica**  
**delle partecipazioni societarie**  
**detenute al 31 dicembre 2017**  
**di cui alla deliberazione del Consiglio comunale**  
**n. 24 del 20.12.2018**

**(ai sensi dell'art. 18 della L.P. 1/2008  
e dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 175/2016)**

**Anno 2020**



**INDICE**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	3
LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2017 DAL COMUNE DI PALU DEL FERSINA .....	7
RELAZIONE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE .....	12



## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'articolo 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica in oggetto, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Gli obiettivi sottesi a tutti gli adempimenti imposti dalla riforma “Madia” si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza *nel* e *per* il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione della revisione straordinaria e delle razionalizzazioni periodiche, quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente nonché non più procrastinabile l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata ed *in primis* i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economica – finanziaria.

E' opportuno in primis chiarire che l'effettivo oggetto della razionalizzazione periodica sono tutte le partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno sia dirette che indirette. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione si intende “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione indiretta si intende “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte

della medesima amministrazione pubblica". In virtù della clausola di salvaguardia, la normativa locale e più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016 al comma 11 rimanda ai contenuti dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e dell'art. 24, comma 2 della L.P. 27/2010 per ciò che concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la razionalizzazione periodica, stabilendo che alla stessa si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

In base all'art. 18 comma 3 bis e bis 1 della L.P. 1/2005 n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. società che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (a titolo esemplificativo vincolo di scopo, di attività e di forma meglio dettagliato nel successivo paragrafo);
- b. società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c. società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d. società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e. società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

oppure sussiste la:

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

L'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016 richiamato alla precedente lettera a) individua invece i presupposti legittimanti il mantenimento di una società.

Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite

in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. A mente dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società.”. Viene così imposto il rispetto del cosiddetto *vincolo di scopo*.

Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un *vincolo di attività*, recitando testualmente:

“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tuttavia se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le due condizioni sopra delineate, ovvero il vincolo di scopo e il vincolo di attività, si intendono rispettate e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.”

Si sottolinea infine quanto precisa l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 della L.P. 27/2010, così

come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: "La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato." Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 18 bis, comma 7 e comma 10 della L.P. 1/2005, così come da ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali che individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta.

A livello nazionale il provvedimento di razionalizzazione periodica deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte di conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Inoltre verrà pubblicato sul sito internet comunale, sub sezione "Amministrazione trasparente".

Nell'ambito territoriale locale, ai sensi dell'art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005 e dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 19/2016, e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentori di partecipazioni in società che integrino i presupposti nelle norme citate.

La norma provinciale quindi attribuisce alla ricognizione cadenza triennale, attribuendo carattere facoltativo all'aggiornamento annuale.

In ogni caso, a prescindere dallo svolgimento di una nuova ricognizione, risulta necessario provvedere a relazionare, entro il 31 dicembre, in merito all'attuazione del programma di razionalizzazione, ex art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 24 di data 20 dicembre 2018.

LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2017 DAL COMUNE DI PALU DEL FERSINA.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 20.12.2018 è stata approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Palù alla data del 31 dicembre 2017.

Con tale razionalizzazione si è provveduto ad un'analisi puntuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Palù al 31 dicembre 2017, i cui risultati sono contenuti nel documento (relazione) "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Palù allegato alla deliberazione sopra citata, nella quale sono altresì indicati l'esito della valutazione e le azioni previste con riferimento a ciascuna società in cui il Comune di Palù detiene partecipazioni, sia dirette che indirette.

Alla data del 31 dicembre 2017 le partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune di Palù risultavano essere le seguenti:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Dir_2	01591960222	AMNU S.p.a.	1997	0,198	gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali
Dir_3	01757430226	MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.	2001	0,465	servizio pubblico di macellazione
Dir_5	01606150223	TRENTINO MOBILITÀ S.p.a.	1998	0,07	gestione parcheggi a pagamento
Dir_6	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOC. COOP.	1996	0,51	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
Dir_7	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	2006	0,1858	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate
Dir_9	00990320228	INFORMATICA TRENTEINA S.p.a.	1984	0,0016	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico

Alla data del 31 dicembre 2017 le partecipazioni societarie detenute indirettamente dal Comune di Palù del Fersina risultavano essere le seguenti:

Progr essivo	Codice fiscale società	Denomina zione società	Anno di costituz ione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
Ind_7	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE E A R.L.	2013	INFORMATICA TRENTINA S.p.a. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.a.	8,33 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 8,33 attraverso Trentino Riscussioni S.p.a. 8,33 attraverso Trentino Trasporti Esercizio S.p.a	0,0445 (0,0137 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 0,0154 attraverso Trentino Riscussioni S.p.a. 0,0154 attraverso Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.)	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale
Ind_11	02130300227	CAR SHARING TRENTINO Soc. Coop.	2009	TRENTINO MOBILITA' S.p.A.	12,35	0,06395	Noleggio di veicoli senza conducente (servizio di car sharing)

In base all'analisi effettuata sono state individuate le seguenti **partecipazioni societarie da mantenere**:

#### Partecipazioni dirette

- AMNU S.p.a.;
- TRENTINO MOBILITA' S.p.a.;
- CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Soc. Coop.;
- TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.;
- INFORMATICA TRENTINA S.p.a.: nel provvedimento di razionalizzazione si era precisato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 448/2018 è stato approvato il "Programma attuativo per il polo dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'ambito della riorganizzazione del riassetto delle società provinciali – 2018" nel quale era prevista la fusione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A.. Con atto notarile del 22.11.2018, rep. n. 17.133 racc. n. 11.853 del notaio Reina da tale fusione è stata costituita Trentino Digitale S.p.A. che è divenuta operativa dal 1° dicembre 2018 ed è subentrata in continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo ad Informatica Trentino S.p.A. ;

#### Partecipazioni indirette

- CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSOTILE a.r.l.;
- CAR SHARING TRENTINO Soc. Coop.

Inoltre, per quanto riguarda le partecipazioni dirette:

- non si è proceduto all'analisi della legittima detenibilità della partecipazione nella società MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l., in quanto alla data di adozione del provvedimento erano in corso lo scioglimento e la liquidazione della società.

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette:

## RELAZIONE IN MERITO ALLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE – ANNO 2020

Il comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 prevede: “in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”

La relazione evidenzia la seguente situazione:

<b>Denominazione società</b>	<b>Tipo di partecipazione</b>	<b>Relazione 2019 sull'attuazione della razionalizzazione 2018</b>
Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. in liquidazione	diretta	Permane lo stato di liquidazione della società a tutto l'esercizio 2019.

Sulla base della ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017, nonché della razionalizzazione periodica delle stesse con riferimento all'anno 2020 si procede ad un'ulteriore analisi ed aggiornamento dello stato delle partecipazioni societarie oggetto di misure di razionalizzazione.

### **Partecipazioni dirette:**

#### **MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l. in liquidazione**

L'Assemblea dei soci della società in data 4 novembre 2020 ha approvato in particolare:

- il bilancio finale di liquidazione al 30/09/2020 unitamente alla nota integrativa;
- il piano di riparto del capitale netto di liquidazione;
- l'operato del liquidatore, dando mandato al liquidatore stesso di chiedere la cancellazione della società dal registro delle Imprese, a seguito della liquidazione ai soci degli importi di loro spettanza in base al piano di riparto approvato dagli stessi.

Nel corso del mese di novembre 2020 i soci sono stati quindi bonificati secondo quanto di rispettiva spettanza sulla base del piano di riparto approvato. La società risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 19/11/2020.

